

STATUTO "FEDERPROFESSIONI"

ISTITUZIONE - SEDE - SCOPI


Articolo 1- E' costituita una Federazione Associativa delle Associazioni delle Libere Professioni, denominata "FEDERPROFESSIONI".


Articolo 2- La Federazione ha sede in Salerno alla Via Roma, 210.

Articolo 3- La Federazione, nel rispetto dell'autonomia d'ogni singola Associazione, ha per scopo di coordinare e promuovere le attività dei Consigli delle associazioni aderenti per un'efficace tutela e difesa della professione, nonché per consolidare gli interessi morali, culturali, professionali ed economici della categoria.

La Federazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della Federazione, debitamente autorizzate dal Presidente).

Avrà quindi la funzione di: - promuovere, con il rispetto delle norme di legge, iniziative intese all'emanazione, rettifica e abrogazione di norme legislative riguardanti l'esercizio della libera professione; - rappresentare le categorie, previa espressa delega delle Associazioni aderenti, nei confronti d'enti pubblici e privati, prestando la propria attività consultiva ed operativa di competenza; - coordinare, soprattutto a livello regionale, manifestazioni, giornate di studio, convegni e pubblicazioni su argomenti attinenti la professione e il lavoro autonomo su quelli di particolare interesse della categoria; - coordinare i settori d'attività, istituendo corsi, seminari, convegni ed incontri di studio e fornendo loro tutti quei servizi ritenuti utili


P. T. P. P.


Adolfo Crisante

Handwritten signature and a circular notary seal. The seal contains the text "NOTARIO DI RAFFAELI" and a central emblem.


ed opportuni per il migliore espletamento delle funzioni professionali.

All'uopo potrà anche istituire e gestire un centro studi cui demandare tutte o parte delle attività sopra indicate ed eventuali altre annesse, connesse ed affini, potrà, inoltre, curare per il raggiungimento dello scopo di cui sopra, l'edizione di pubblicazioni anche periodiche su supporto cartaceo e/o magnetico a carattere tecnico, giuridico, tributario, finanziario, economico ed informatico e in ogni caso d'interesse professionale e/o sindacale: - favorire ogni altra iniziativa tesa alla tutela ed all'aggiornamento professionale della categoria. La Federazione può compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell'associazione, assumendo anche partecipazioni in società e/o enti il cui scopo sociale sia affine od integri quello proprio. Al fine di favorire la nascita e l'attività sindacale in ogni territorialità provinciale, possono aderire alla Federazione i singoli professionisti iscritti negli albi professionali o aggregazioni fra loro, dove non sia organizzato il sindacato o associazione aderente".


PATRIMONIO QUOTE ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4 - Il patrimonio della Federazione è costituito da: tutti i beni mobili ed immobili comunque acquisiti; fondi di riserva comunque costituiti; contributi, erogazioni donazioni o lasciti. Le entrate della Federazione sono costituite: dalle quote associative e da contributi speciali delle associazioni aderenti; da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.

Articolo 5 - L'esecutivo, stabilisce annualmente per i singoli professionisti, la quota d'iscrizione e di rinnovo, provvedendo altresì all'indicazione del



Handwritten signatures in black ink are present on the right side of the page, below the stamp. One signature appears to be "Antonio Criscenti".



contributo integrativo, da calcolarsi in percentuale, sui compensi lordi, cui sono tenuti gli iscritti che ottengono con l'intervento della Federazione incarichi e/o consulenze.

Le quote possono essere ordinarie o straordinarie.

Il pagamento della quota ordinaria è annuale e deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale.

L'assemblea dei delegati stabilisce l'importo delle quote a carico degli associati.


Articolo 6 - La durata della Federazione è illimitata.


Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno. Al termine d'ogni esercizio la Giunta Esecutiva provvederà alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare, per l'approvazione, all'assemblea dei delegati entro il mese di marzo.

ASSOCIATI

Articolo 7 - Possono essere associati alla Federazione, le Associazioni Professionali, Sindacali ed i Comitati professionali Regionali ed Interregionali e qualsiasi altra Associazione professionale comunque denominata, purché sufficientemente rappresentativa ed organizzata su base territoriale che abbia tra i propri scopi la tutela dei diritti e degli interessi della categoria in generale ed i cui fini non siano in contrasto con quelli della Federazione. Possono aderire alla Federazione anche i lavoratori liberi professionisti, che operano in tutti i settori economici e del terziario, organizzati e non in forma associativa.

Articolo 8 - Ogni Associazione, che intenda far parte della Federazione deve inviare al Presidente della Federazione domanda sottoscritta dal legale


no 3 P


Aldo Cascente



rappresentante corredata dallo Statuto e da una dichiarazione comprovante il numero degli iscritti e la composizione degli Organi Direttivi, obbligandosi ad aggiornarla annualmente. Per i singoli professionisti è sufficiente la presentazione, diretta alla Federprofessioni, di una domanda d'ammissione, completa di dati anagrafici e professionali.

Sulla domanda decide la Giunta Esecutiva a scrutinio segreto e con provvedimento motivato, che dovrà essere comunicato all'associazione richiedente ed ai Delegati entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Contro la decisione della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso all'Assemblea dei Delegati con le modalità e nei termini di cui al presente statuto.


Articolo 9 - Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume formale obbligo di osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti e deliberazioni degli organi della Federazione.


Articolo 10 - La qualità d'associato si perde:


- per estinzione dell'associazione;
- per recesso;
- per esclusione.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente della Federazione; il recesso non comporta alcun diritto sul patrimonio della Federazione né la restituzione delle quote versate.

Il recesso ha effetto immediato, salvo l'obbligo dell'associazione richiedente al


no. 10
Pesci
1/1


Alfonso Casente



pagamento della quota federativa e di quant'altro dovuto alla Federazione, se già deliberato al momento del recesso.

L'esclusione è deliberata con provvedimento motivato dalla Giunta Esecutiva, in seguito a morosità, altra grave inadempienza agli obblighi di statuto, a gravi azioni od iniziative in contrasto con l'attività della Federazione o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

L'Associazione ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei Delegati entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'assemblea dovrà essere all'uopo convocata non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

L'assemblea ordinaria annuale dovrà comunque deliberare sugli eventuali ricorsi pendenti.

Il provvedimento d'esclusione diviene definitivo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta Esecutiva senza che sia stato proposto ricorso all'Assemblea, o dalla decisione assembleare che delibera inappellabilmente in merito. Articolo 11 - Sono organi della Federazione:

L'Assemblea Dei Delegati


La Giunta Esecutiva

Il Presidente


Il Segretario -

Tesoriere


L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI



A circular stamp of the Federazione Italiana Tennis is visible on the right side of the page. Overlaid on the stamp is a large, handwritten signature in black ink.



Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is written over a faint circular stamp. The second signature is written below the first.



Articolo 12 - L'Assemblea dei Delegati è composta dai Presidenti delle associazioni aderenti - delegati effettivi di diritto.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza delle Associazioni aderenti e delibera col voto favorevole della maggioranza delle associazioni intervenute. Le delibere vincolano anche le Associazioni dissenzienti o assenti.


Per le delibere relative alla modifica del presente statuto, sarà necessario il voto favorevole delle Associazioni che rappresentino almeno la maggioranza del totale degli iscritti alle stesse Associazioni aderenti.

Ogni delegato effettivo ha diritto ad un voto. In caso di sua assenza il voto sarà espresso da un delegato supplente. In caso d'assenza, sia dei delegati effettivi sia dei supplenti, di una associazione il Presidente della stessa può nominare per iscritto e per singole assemblee altrettanti delegati in sostituzione degli assenti. In nessun caso ciascun intervento potrà esprimere più di un voto.

Articolo 13 - L'Assemblea dei Delegati si riunisce in via ordinaria o straordinaria secondo le delibere sottoposte alla sua approvazione e precisamente:

IN VIA ORDINARIA:


- almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, per deliberare:
- l'approvazione delle linee programmatiche generali proposte dalla Giunta Esecutiva;
- l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;
- l'elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Esecutiva;



Handwritten signature

12/12

Handwritten signature
Giuseppe Crescenze



- la misura e le modalità di versamento delle quote e dei contributi associativi ed il calendario delle riunioni bimestrali;
- ogni bimestre solare per deliberare sugli argomenti di volta in volta sottoposti alla sua attenzione sulla base di un ordine del giorno approntato dal Presidente e previamente comunicato alle Associazioni aderenti ed ai delegati a cura del Segretario;


IN VIA STRAORDINARIA:

- per richiesta della Giunta Esecutiva, o di almeno un quarto delle Associazioni aderenti per deliberare:
- l'approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- la adesione ad altri Enti o Associazioni nazionali ed internazionali;
- sui ricorsi proposti ai sensi del presente statuto;
- su ogni altro argomento non di competenza dell'assemblea ordinaria.

Ulteriori eventuali assemblee sono convocate dal Presidente su delibera della Giunta Esecutiva, con qualsiasi mezzo, purché documentabile, mediante avviso, inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 14 - La Giunta Esecutiva è composta da un numero dispari di membri, variabile da tre a nove compreso il segretario, che durano in carica per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili. L'assemblea elegge fra i delegati effettivi il Presidente, gli altri componenti, la Giunta Esecutiva.




[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Alfonso Criscente




L'assemblea, inoltre, su designazione del Presidente, nomina il Segretario - Tesoriere, che potrà essere scelto anche tra i non delegati, purché iscritto ad una delle associazioni aderenti. La Giunta Esecutiva elegge, poi, nel suo seno uno o più vice - Presidenti. Il componente della Giunta che durante il triennio perde la qualifica di delegato, ad eccezione del Presidente e del Segretario, decade dalla carica di membro della Giunta. Essa ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione ad eccezione di quelli attribuiti all'assemblea, attua le deliberazioni dell'assemblea dei delegati, delibera sulle domande d'adesione, sulle sospensioni e sulle esclusioni, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, dispone l'organizzazione ed i servizi della Federazione, assume il personale e ne fissa i compensi.

Articolo 15 - La Giunta Esecutiva è convocata su iniziativa del Presidente o di uno dei Vice Presidenti ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti, mediante avviso comunicato a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione; per la sua validità è necessaria la presenza della maggioranza dei presenti. Tutte le votazioni sono palesi ed in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. In caso d'urgenza saranno valide le dichiarazioni assunte con voto espresso e comunicato al segretario a mezzo telefax. In caso di mancanza - per qualunque causa - di uno o più componenti la Giunta Esecutiva, l'assemblea dei delegati provvederà alla sostituzione alla successiva riunione; in tal caso il membro o i membri così nominati durano in carica fino alla scadenza della Giunta Esecutiva e sono rieleggibili se nominati nell'ultimo anno di durata della stessa. In caso di maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva, deve



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





Articolo 19 - In caso di scioglimento della Federazione l'Assemblea, in seduta straordinaria e con la maggioranza indicata, nomina i liquidatori, determina le modalità di liquidazione e la destinazione del patrimonio, approva il bilancio finale di liquidazione.

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 20 - Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Confederazione e gli Associati, sarà demandata al Consiglio Direttivo Confederale la sua pacifica composizione. Qualora le parti non accettassero il lodo del Consiglio Direttivo, la controversia sarà risolta, in conformità del regolamento d'arbitrato dell'Associazione Nazionale per l'Arbitrato (ANPAR), sede di Salerno, da uno o più arbitri nominati secondo detto regolamento.


L'arbitro deciderà secondo diritto, in via rituale; nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile italiano e le spese tutte ricadranno a carico della parte inadempiente.

OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 21 - Le obbligazioni - anche economiche - assunte dagli organi provinciali sono di competenza ed a carico dei responsabili legali dell'Associazione, che ne rispondono personalmente, senza che possano essere chiamati a rispondere gli organi nazionale.

RINVIO

Articolo 22 - Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Miranda Mercuri
Luigi
Alfonso Gesanti


Registrato a Selenus il 15/12 200...
al N. 11338 Vol. I Mod. f.

Copia conforme all'originale, in fogli, munita
delle prescritte firme, per uso presso legge
Selenus, 3 agosto 2001